

Pgn 106128/390

OGGETTO: limitazioni alla vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine in occasione del FESTIVAL DEL CIBO DI STRADA dal 05/10/2018 al 07/10/2018.

IL SINDACO

PREMESSO, che dal 05/10/2018 al 07/10/2018, come noto, avrà luogo in Piazza Del Popolo, Piazza Amendola e Piazza Della Libertà il FESTIVAL DEL CIBO DI STRADA;

RILEVATO, pertanto, che presso l'area del centro storico di Cesena è previsto un considerevole afflusso di visitatori;

VALUTATO, che al fine di prevenire pericoli per l'incolumità pubblica è opportuno adottare misure atte a contrastare eventuali comportamenti contrari alla civile convivenza, favorendo così la vivibilità dei contesti e la corretta e serena fruizione degli spazi da parte dei cittadini;

CONSIDERATO, che l'utilizzo e il conseguente abbandono sul suolo pubblico di contenitori di vetro possono incrementare la potenzialità di rischio per le persone in occasione di eventi organizzati in luoghi pubblici;

RITENUTO, quindi, per ragioni di incolumità pubblica e sicurezza urbana, al fine di evitare possibili danni a cose e persone, di vietare la vendita di bevande in qualsiasi contenitore di vetro o in lattine dai locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande o dai banchi di vendita degli ambulanti regolarmente autorizzati in Piazza del Popolo, Piazza Amendola, Piazza Della Libertà, Piazza Albizzi, C.so Sozzi, C.so Mazzini, C.so Garibaldi, Viale Mazzoni, Via Fra Michelino, dalle ore 14.30 del 05/10/2018 alle ore 24.00 del 07/10/2018.

TENUTO CONTO, della eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità che è limitata alle sole giornate in cui si svolge il festival del cibo di strada;

INFORMATE, le Associazioni di Categoria e la cittadinanza;

PRECISATO, che del presente provvedimento è stata data preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n.125.

VISTI,

- l'art. 7 comma 2 della Legge Regionale n.14/2003
- l'art 28 e 29 del D.lgs 114/98

- l'art. 54 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125;
- il Decreto del Ministero dell'interno, 5 agosto 2008;
- l'art. 8, commi 3° e 4° della Legge Regionale 24.03.2004, n.6;
- il DL 20 febbraio 2017, n.14
- La circolare del Ministero dell'interno n.11001/1/110(10) del 18/07/2018
- l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1. In Piazza del Popolo, Piazza Amendola, Piazza Della Libertà, Piazza Albizzi, C.so Sozzi, C.so Mazzini, C.so Garibaldi, Viale Mazzoni, Via Fra Michelino è **vietata la vendita di bevande in qualsiasi contenitore di vetro o lattine, dalle ore 14.30 del 05/10/2018 alle ore 24,00 del giorno 07.10.2018**, agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, alle attività autorizzate all'esercizio del commercio su area pubblica nei posteggi individuati dal vigente Piano delle Aree, nonché alle attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante;

2. **E' vietato il posizionamento in luoghi esterni all'esercizio dei contenitori per lo smaltimento del vetro, nonché di ogni altro oggetto in vetro;**

3. il divieto di cui al punto 1 dell'ordinanza non si applica agli esercenti commerciali in occasione del servizio a domicilio del cliente e nel caso di vendita di prodotti tipici non destinati al consumo immediato all'interno della manifestazione;

4. che il presente provvedimento, venga affisso all'Albo Pretorio e che ne venga data pubblicità attraverso organi di stampa e di informazione;

5. che la presente ordinanza sia fatta rispettare da chiunque spetti farla osservare;

6. le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 25,00 a euro 500,00**, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs del 18 agosto 2000, n. 267.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Forlì entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Cesena, 25.09.2018

Il Sindaco
Paolo Lucchi

